

CASSAZIONE SEZ. LAVORO

30 MAGGIO 1989

N. 2601

PRESIDENTE:

SANDULLI

ESTENSORE:

RAVAGNANI

PARTI:

D'ERRICO

(Avv. D'Amati)

SOC. ED. ESEDRA

(Avv. Andriani)

**Giornalista • Diritto di autore •
Diritti di utilizzazione economica
• Riproduzione • Rapporto di
collaborazione tra giornalista ed
editore titolare di più testate •
Pubblicazione remunerata di
articoli su una determinata
testata • Diritto dell'editore di
pubblicarli anche sulle altre
testate • Insussistenza • Limiti.**

Nell'ambito di un rapporto di collaborazione fra un giornalista ed un editore, che sia titolare di più testate, il contratto, che contempli la pubblicazione di un determinato articolo, dietro compenso per l'autore, su una di dette testate, non implica di per sé il diritto dell'editore medesimo di pubblicarlo anche sulle altre testate, e quindi di negare al giornalista un ulteriore compenso al riguardo, considerando che la facoltà di riprodurre l'opera letteraria ha carattere autonomo (art. 42 della legge 22 aprile 1941, n. 633), sicché può essere ad altri trasferita solo in forza di espresso patto.

Con ricorso notificato il 28 gennaio 1983 Filippo d'Errico, giornalista professionista, deducendo di avere avuto con la società « Editrice Esedra » S.p.A., editrice dei quotidiani « Vita » e « Il Giornale d'Italia », un rapporto di collaborazione dapprima riguardante il solo quotidiano « Vita » e poi esteso all'altro e di avere scritto in tutto 343 articoli, per ciascuno dei quali era stato pattuito un compenso unitario, e lamentando, tra l'altro, che per 89 articoli, che

erano stati pubblicati su entrambi i quotidiani, non era stato corrisposto alcun compenso per la doppia pubblicazione, chiedeva al pretore di Roma che detta società fosse condannata al pagamento di L. 2.670.000 dovute a tale titolo.

La « Editrice Esedra » rimaneva contumace.

Il pretore adito accoglieva la domanda con sentenza del 6 giugno 1984, avverso la quale la « Editrice Esedra » interponeva gravame cui resisteva il d'Errico.

Il Tribunale accoglieva l'appello sul punto del compenso per la doppia pubblicazione, ritenendo che il giornalista avesse ceduto alla società i propri articoli ed il diritto alla loro utilizzazione, e che, per effetto della estensione del rapporto di collaborazione ai due quotidiani, il diritto a ricevere un ulteriore compenso per la doppia pubblicazione potesse derivare, « anche in via risarcitoria », soltanto da una espressa pattuizione (nella specie non provata e neppure dedotta) che limitasse l'utilizzazione degli articoli ad una sola testata o ne subordinasse la doppia pubblicazione alla previa autorizzazione dell'autore.

Il d'Errico ha presentato ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.

La « Editrice Esedra » S.p.A. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 legge 22 aprile 1941, n. 633 e 2697 cod. civ., nonché difetto di motivazione, il ricorrente assume che a norma del cit. art. 42 il diritto alla riproduzione di articoli su differente testata compete all'autore, sicché l'onere di provare un fatto contrario sarebbe spettato all'editore. Il Tribunale avrebbe quindi errato nel ritenere che all'autore spettasse provare di avere limitato il diritto di pubblicazione ad una sola testata ed avrebbe omissso di esaminare il ricorso introduttivo e le risultanze probatorie al fine di stabilire se gli articoli fossero stati commissionati per una ovvero per due testate, tanto più che il compenso sarebbe stato pattuito in origine per la pubblicazione degli articoli su di una sola testata.

Il ricorso è fondato.

Escluso che per le opere create in esecuzione di un contratto d'opera il committente, in forza di tale contratto, venga messo al posto dell'autore (poiché è la creazione ad investire l'autore della qualità di creatore, onde il diritto del committente non può essere che un diritto derivato, trasmessogli con la consegna dell'opera), in base ai principi generali della legge sul diritto d'autore e delle norme generali contenute nel codice civile, può ritenersi che i diritti patrimoniali sull'opera devono intendersi ceduti al committente entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, rimanendo esclusa una qualsiasi surrogazione fittizia nella titolarità originaria, e che, essendo fra loro indipendenti i diritti di utilizzazione esclusiva che la legge accorda all'autore (si che l'alienazione di uno di essi non implica il trasferimento degli altri che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito), la individuazione dei diritti trasferiti deve operarsi con riguardo ai limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, attraverso l'interpretazione degli elementi rivelatori della volontà dei contraenti e dell'oggetto del contratto medesimo (v. Cass. 7 giugno 1982, n. 3439; 23 dicembre 1982, n. 7109).

Ciò, peraltro, il Tribunale non ha fatto, preoccupandosi di ricercare eventuali patti limitativi di quel rapporto con una indagine costituente un momento logico successivo, rispetto alla indagine sul contenuto del contratto che è stata omissa.

Muovendo dal non dimostrato convincimento circa un uso sicuramente illimitato consentito dal contratto a prescindere dalle norme sul diritto d'autore, il Tribunale, dopo aver affermato che la collaborazione del ricorrente si estese alla seconda testata, non si è dato carico di stabilire quale utilizzazione degli articoli potesse ritenersi consentita, ed è passato direttamente, con evidente salto logico, alla indagine sulla esistenza di eventuali patti limitativi, questi negando sul presupposto della inosservanza da parte dell'autore del relativo onere probatorio.

Il Tribunale, invece, avrebbe dovuto non soltanto accertare la portata del rapporto di collaborazione in relazione dapprima ad una sola testata e poi este-

sa ad una seconda, ma anche tener presente che il diritto di utilizzazione delle opere dell'ingegno deve essere tenuto distinto dal diritto di riproduzione attribuito anch'esso originariamente all'autore (art. 42 della legge n. 633 del 1941 cit.), sicché il trasferimento dell'uno non comporta necessariamente anche il trasferimento dell'altro.

Ciò posto, deve ritenersi che non sia stato corretto da parte dei giudici del merito limitare l'accertamento della fattispecie alla sussistenza del negozio di trasferimento del diritto di utilizzazione degli articoli su una tra più testate dell'editore per indurne la implicita sussistenza del negozio di trasferimento del distinto diritto di riproduzione su una seconda o altre testate, essendo invece necessario che il patto contrario alla originaria titolarità, in capo all'autore, del diritto di riproduzione venga autonomamente accertato, dai giudici del merito in via esclusiva (v. Cass., 13 novembre 1973, n. 3004), sulla base della relativa deduzione e dimostrazione probatoria, poste a carico del deducente (nella specie, della società editrice), quale parte interessata alla declaratoria del diritto che è derivato da detto patto contrario e che è dedotto quale contenuto della propria contropotesa (diritto di riproduzione del medesimo articolo su due testate).

Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio ad un giudice di pari grado, che si designa nel Tribunale di Latina, al quale si rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. — La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Latina anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

LA RIPRODUZIONE DELL'OPERA GIORNALISTICA SU PIÙ TESTATE

1. I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELL'OPERA DELL'INGEGNO. L'OPERA COLLETTIVA

Nei primi anni di questo secolo Gierke affermava che: « L'opera dell'ingegno in forza della sua individualizzazione ha una esistenza separata, in forza della sua esteriorizzazione ha una esistenza indipendente, in forza del suo carattere di bene economico un valore a sé stante »¹.

L'enunciazione scolpisce ancora oggi in modo efficace la natura complessa dell'opera dell'ingegno e, nello stesso tempo, rivela la necessità di valutarne i molteplici aspetti sia per ciò che riguarda l'oggetto tutelato, sia per quanto attiene alla titolarità dei diritti ad esso connessi. In proposito, il superamento del dissidio creatosi in tempi non più recenti nel campo del diritto di autore tra i sostenitori della teoria monistica od unitaria e di quella dualistica², si ritiene avvenuto con la legge n. 633 del 1941 (Legge sul diritto di autore).

Ed infatti, come è stato osservato³, essa ha aderito alla concezione unitaria considerando il diritto di autore un diritto complesso comprendente sia diritti di carattere patrimoniale che morale.

L'autore ha, dunque, sulla sua opera due distinti interessi: quello patrimoniale che si realizza mediante diverse facoltà

¹ O. VON GIERKE, *Deutsches Privatrecht*, 1895-1917, 3 Voll., p. 702.

² La prima considerava il diritto d'autore unico, ma comprensivo di molteplici facoltà di diversa natura; la seconda distingue invece due diritti, quello morale, diritto della personalità e quello patrimoniale, v. sull'argomento JARACH, *Manuale del diritto d'autore*, Mursia, 1968, p. 19.

³ VALERIO-ALGARDI, *Il diritto d'autore*, Milano, Giuffrè, 1943, p. 87.

tà di utilizzazione economica (artt. 12 ss.) e quello morale, tutelato come diritto della personalità (artt. 20 ss.).

Il diritto è dunque unico, personale-patrimoniale, ma assume una valenza poliedrica tale da rendere in alcuni casi molto complessa l'applicazione della disciplina in esame a tutela dell'interesse economico senza che ciò rechi pregiudizio a quello morale, o viceversa.

Ciò per la diversità di natura intrinseca nel diritto morale che è assoluto ed inalienabile e nel diritto patrimoniale che, al contrario, consente l'alienabilità e la cessione a terzi per l'utilizzazione economica dell'opera.

Difficile è infatti stabilire la linea di demarcazione tra lo stesso autore che crea l'opera e quest'ultima, considerata come « bene immateriale » indipendente e separata dal suo autore nel momento in cui viene esteriorizzata.

Così, se nel dettato legislativo le due categorie di interessi prima delineate hanno un ambito di tutela distinto, nella prassi risulta spesso arduo scindere nello stesso rapporto la sovrapposizione delle cosiddette facoltà morali da quelle patrimoniali.

Queste ultime sono disciplinate negli artt. da 12 a 19 della legge n. 633 del 1941 quali possibilità di utilizzazione economica dell'opera: l'art. 12 afferma l'esclusività del diritto generale dell'autore allo sfruttamento economico; gli artt. da 13 a 18 propongono un'elencazione delle diverse facoltà di utilizzazione⁴; l'art. 19 prevede l'indipendenza tra di esse. Tale concetto di indipendenza, come è stato notato⁵, deve essere tenuto nel dovuto conto soprattutto in tema di determinazione del contenuto dei contratti che l'autore abbia concluso e con i quali abbia ceduto a terzi uno o più dei

suoi diritti. Un principio questo ribadito recentemente anche dalla Corte Suprema⁶ la quale ha così affermato: « poichè i diritti di utilizzazione esclusiva che la legge accorda all'autore sono indipendenti, sì che l'alienazione di uno di essi non implica il trasferimento degli altri che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, l'individuazione dei diritti effettivamente trasferiti deve operarsi con riguardo ai limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto ».

Caratteristica e natura dei diritti di utilizzazione è la loro assolutezza ed il fatto che, pur appartenendo all'autore dell'opera, per il loro esercizio è quasi sempre necessaria la collaborazione di terzi, ai quali mediante un atto traslativo viene concesso il potere di usufruire di tutte o di alcune delle facoltà attribuite dalla legge all'autore.

Il discorso sin qui condotto, sia pure in termini sommari, sull'utilizzazione economica, assume un aspetto del tutto peculiare quando si consideri quel particolare risultato dell'opera dell'ingegno che è « l'opera collettiva ». Mutano infatti i soggetti e l'oggetto della materia tutelata e le sovrapposizioni di interessi morali e patrimoniali rivestono uno spessore ancor più articolato.

Sono considerate dalla legge opere collettive quelle costituite dalla riunione di opere o di parti di opere aventi carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico ed artistico (art. 3, l. aut.).

La caratteristica di queste opere risiede nel raggiungimento di un « risultato » unitario, frutto dell'attività di scelta e coordinamento; ed infatti, l'elencazione fornita dall'art. 3 l. aut. non dovrebbe essere tassativa, ma come è stato osservato⁷, puramente esemplificativa. Da esse vanno tenute distinte le « opere composte », create da più autori ma fuse in modo tale da non rendere più possibile l'individuazione dei singoli contributi. Dunque, la differenza di struttura tra queste due categorie di opere, risiede nella presenza, nell'opera collettiva, di due distinte classi di apporti creativi: quelli tendenti alla formazione dell'opera stessa e quelli inerenti alla creazione dei contributi individuali⁸. Nelle opere giornalistiche, questa distinzione com-

⁴ 1) Diritto di pubblicare l'opera; 2) diritto di riprodurla; 3) diritto di trascriverla; 4) diritto di eseguirla, rappresentarla, recitarla in pubblico; 5) diritto di diffonderla; 6) diritto di metterla in commercio; 7) diritto di tradurla; 8) diritto di elaborarla; 9) diritto di pubblicare le opere in raccolta.

⁵ G. JARACH, *op. cit.*, p. 59.

⁶ Cass. 23 dicembre 1982, n. 7109, Castellano c. Soc. Gabrielli, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, 724.

⁷ G. PADELLARO, *Il diritto d'autore*, Ed. Vallardi, 1972, p. 29.

⁸ V.M. DE SANCTIS, *Il carattere creativo delle opere dell'ingegno*, Giuffrè, Milano, 1971.

porta il riconoscimento della qualità di autore, da un lato al direttore del giornale o della rivista, secondo quanto dispone l'art. 7, l. aut.; dall'altro, al singolo giornalista, ma limitatamente al suo apporto. Tuttavia, i diritti di utilizzazione economica sull'opera collettiva spettano, secondo il dettato dell'art. 38, l. aut., all'editore salvo patto contrario e senza pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione dell'art. 7. L'attribuzione di questi diritti avviene *ex lege*, rendendo superfluo un loro esplicito trasferimento da parte dell'autore, ma non a titolo originario, bensì derivativo.

Ciò non solo perché è ammesso il patto contrario, ma per la ragione che il trasferimento non coinvolge il diritto d'autore nel suo complesso ma le sole facoltà di utilizzazione economica⁹. Chiarito che nelle opere collettive, ed in particolare nelle riviste e nei giornali, il diritto morale d'autore spetta al direttore, mentre l'editore è titolare di quello patrimoniale, quali diritti vengono riservati ai singoli collaboratori?

Sicuramente questi non possono essere considerati titolari di alcun diritto sull'opera collettiva intesa in senso unitario, ma certamente lo saranno con riferimento al loro contributo individuale. Continueranno cioè ad essere riconosciuti quali autori del proprio articolo e potranno essere tutelati dalla disciplina speciale, sia con riferimento al diritto morale che a quello patrimoniale.

Dispone infatti il capoverso dell'art. 38 che « ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti e, in difetto, delle norme seguenti ».

Ed ancora, l'art. 42 attribuisce all'autore dell'articolo o di altra opera che sia stata riprodotta in un'opera collettiva, il diritto di riprodurla in estratti separati o raccolti in volume e, qualora si tratti di articoli apparsi in riviste o giornali, il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.

Se questa è la disciplina dettata dalla legge speciale per quanto attiene alla titolarità dei diritti che spettano al direttore, all'editore ed ai singoli collaboratori nelle opere collettive, non si può prescindere da un'analisi di alcuni schemi contrattuali cui possono dar luogo i rapporti tra queste figure.

2. CONTRATTO DI EDIZIONE E OPERA DELL'INGEGNO SU COMMISSIONE

I dissidi dottrinali sulla qualificazione giuridica del contratto di edizione¹⁰ sono stati superati con la legge n. 633 del 1941 che ne ha fatto un tipo a sé stante di contratto, sottoposto ad una peculiare disciplina.

L'art. 118 l. aut. infatti, lo definisce come quel contratto in virtù del quale l'autore concede all'editore l'esercizio del diritto di pubblicare per la stampa per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno.

Con esso, dunque, l'autore trasmette all'editore i diritti di utilizzazione economica dell'opera da lui creata negli stessi limiti e con lo stesso contenuto di cui era titolare.

È stato osservato¹¹ che, non essendo previsto tra le facoltà di utilizzazione economica un diritto di edizione, il diritto di pubblicazione di cui all'art. 12 l. aut. che viene ceduto all'editore, è accompagnato in tale cessione, dal diritto di riproduzione (art. 13) e dal diritto di messa in commercio (art. 17).

Peraltro va applicato anche al contratto di edizione l'art. 110 l. aut. pur se contenuto nella parte generale, che prevede per la trasmissione dei diritti di utilizzazione la forma scritta *ad probationem*.

Così, in mancanza di un patto espresso, l'alienazione di uno o più di questi diritti, non comporta automaticamente la cessione di altri che non siano dipendenti da quello trasferito.

La legge prevede due tipi di contratto di edizione (art. 122 l. aut.): il « contratto per edizione » ed il « contratto a termine »¹².

⁹ V.M. DE SANCTIS, *op. cit.*, p. 141; JARACH, *op. cit.*, p. 79.

¹⁰ Per le varie tesi sostenute in proposito v. PIOLA CASELLI, *Trattato del diritto d'autore e del contratto di edizione*, 1927, p. 751 ss.; DE GREGORIO, *Il contratto di edizione*, p. 77 ss.

¹¹ O. CAROSONE, *L'opera dell'ingegno per commissione*, Milano, Giuffrè, 1970, p. 45.

¹² V. tra gli altri A. GIANNINI, *Il diritto d'autore*, La nuova Italia, 1942, p. 157 ss.; M. FABIANI, *I contratti di utilizzazione delle opere dell'ingegno*, Giuffrè, 1987, cap. VII.

Con il primo viene conferito all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni dell'opera entro un termine non superiore ai venti anni dalla consegna del manoscritto; con il secondo l'editore può eseguire il numero di edizioni dell'opera che reputa opportune con un numero minimo precisato nel contratto a pena di nullità ed entro un termine fissato che non può eccedere i venti anni.

Per quanto riguarda il compenso spettante all'autore a norma dell'art. 130 l. aut., esso deve essere calcolato in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti, mentre per alcune categorie di opere, tra cui anche gli articoli di giornali o di riviste, può essere previsto un compenso a stralcio. Fornito così un quadro sommario della disciplina dettata per il contratto di edizione, sembra opportuno procedere brevemente ad un'analisi della figura del contratto di lavoro autonomo per l'opera dell'ingegno. Esso può essere definito come « il contratto mediante il quale il prestatore, verso un corrispettivo, si obbliga a creare personalmente e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente un'opera dell'ingegno, avente i relativi requisiti per la tutela in materia di diritto d'autore¹³ ».

La differenza fondamentale con il contratto di edizione, come è chiaro, risulta analizzando la causa dei due tipi contrattuali: in quello ora definito essa va identificata nello scambio tra la creazione (opera dell'ingegno) ed il relativo compenso (che viene stabilito mediante libera contrattazione tra le parti).

Mentre nel contratto di edizione la causa consiste nella concessione all'editore da parte dell'autore dei diritti di pubblicazione con il fine della divulgazione dell'opera a spese e per conto dell'editore stesso.

Per ciò che riguarda la forma che il contratto d'opera deve rivestire, sembra di poter aderire alla tesi che ritiene necessaria la forma scritta prevista nell'art. 110, l. aut. Se è vero infatti che per questo tipo di contratto non è richiesta alcuna formalità, la particolare natura della prestazione (la creazione dell'ope-

ra dell'ingegno) richiede una maggior tutela. Tutela che viene appunto garantita dall'applicazione della normativa sul diritto d'autore.

Premessi questi cenni, appare necessario restringere l'ambito della presente analisi allo studio dei diritti che vengono acquistati dal committente con la stipulazione del contratto d'opera.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere l'intrasmissibilità del diritto morale d'autore sull'opera dell'ingegno, venendo in considerazione la sola cessione dei diritti patrimoniali.

Più dibattuto è il problema dell'acquisto di questi ultimi diritti, se cioè esso avvenga, in capo al committente, a titolo originario o derivativo. A sostegno della seconda tesi, vi è lo stesso dettato normativo, infatti l'art. 6 l. aut. dispone che « il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale ».

È stato sostenuto¹⁴ che l'affermazione dell'acquisto da parte del committente dei diritti di utilizzazione economica a titolo originario, vada ripudiata anche nei casi in cui l'attribuzione di questi diritti sia prevista direttamente dalla legge (come nel caso dell'opera collettiva a favore dell'editore).

Sembra dunque non privo di fondamento asserire che possono scindersi due momenti: quello della creazione dell'opera, in cui diritti patrimoniali e morali appartengono all'autore; e quello del trasferimento al committente dei diritti di utilizzazione economica.

E l'ambito più o meno ampio del trasferimento dovrà essere esplicitato nel contratto, mentre nel caso in cui sia carente questa specificazione, occorrerà procedere con un'attività interpretativa facendo riferimento all'oggetto ed alle finalità del contratto stesso.

3. LA SENTENZA N. 2601 DEL 30 MAGGIO 1988 DELLA CORTE SUPREMA. RIFLESSIONI

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, più agevole potrà risultare il commento della sentenza n. 2601 del 30 maggio 1988 della Corte Suprema, Sez. Lavoro, che si intende annotare in questa sede.

¹³ O. CAROSONE, *op. cit.*, p. 75.

¹⁴ G. JARACH, *op. cit.*, p. 171.

Il fatto può essere così brevemente rappresentato: Filippo D'Errico, giornalista professionista, assumeva di aver scritto 343 articoli per conto della Società « Editrice Esedra » S.p.A. con la quale aveva pattuito un rapporto di collaborazione riguardante, dapprima il quotidiano « Vita » e poi anche « Il Giornale d'Italia ». Il compenso per tale attività era stato stabilito unitariamente, ma il giornalista, con ricorso al Pretore del Lavoro, lamentava di non aver ottenuto alcun compenso per la doppia pubblicazione di 89 articoli pubblicati su entrambi i quotidiani e chiedeva quindi la condanna della società editrice al pagamento della somma dovuta a tale titolo.

Il Pretore condannava la Società « Editrice Esedra » che, contumace in primo grado, interponeva gravame.

Il Tribunale accoglieva l'appello, stabilendo che non era dovuto alcun compenso al D'Errico per la doppia pubblicazione degli articoli, per la ragione che non vi era stata nessuna pattuizione espressa volta a limitare l'utilizzazione degli articoli ad una sola testata od a subordinare la doppia pubblicazione alla previa autorizzazione dell'autore.

Il D'Errico quindi, proponeva ricorso in Cassazione deducendo la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 42, legge n. 633 del 1941 e 2697 cod. civ.

La Corte Suprema riteneva fondato il ricorso osservando che:

1) in esecuzione di un contratto d'opera il committente è titolare di un diritto patrimoniale derivato, che deve essere limitato alle utilizzazioni strettamente inerenti all'oggetto ed alle finalità del contratto;

2) i diritti di utilizzazione esclusiva sull'opera che la legge accorda all'autore sono fra loro indipendenti e vanno individuati attraverso l'interpretazione degli elementi rivelatori della volontà dei contraenti;

3) il trasferimento del diritto di utilizzazione delle opere dell'ingegno non comporta necessariamente il trasferimento del diritto di riproduzione dell'opera previsto nell'art. 42 l. aut.

Il commento di questa motivazione che appare sin troppo lineare nella sua articolazione, può svolgersi su due piani distinti: da un lato, attraverso l'esame della normativa posta dalla legge su di-

ritto d'autore; dall'altro, analizzando le finalità e l'oggetto del contratto d'opera che ha dato luogo al caso di specie.

A) Come abbiamo avuto occasione di osservare, l'editore è titolare dei diritti di utilizzazione economica sull'opera collettiva per espressa previsione di legge (art. 38), non essendo previsto un diritto di edizione, esso deve considerarsi comprensivo di quelli di pubblicazione, riproduzione e messa in commercio.

A rigor di logica infatti non si potrebbe pensare ad un diritto di edizione privo di una soltanto di queste tre necessarie estrinsecazioni. Non può in questo caso, dunque, ragionevolmente prendersi in considerazione l'enunciazione dell'indipendenza delle varie facoltà di utilizzazione economica dell'opera. La stretta connessione tra quei diritti è infatti palese ed intrinseca nella natura e nelle finalità dell'attività di edizione. Di più.

L'art. 42, che attribuisce all'autore il diritto alla riproduzione di articoli su differenti testate, e che il giornalista ritiene violato nel caso di specie, ha un ambito di operatività del tutto diverso.

Esso infatti ha inteso ribadire che all'autore del singolo contributo permane comunque un diritto all'utilizzazione della propria opera, sebbene contenuta e già pubblicata in un'opera collettiva. Ma tutto questo non incide e non si sovrappone con i poteri attribuiti all'editore di utilizzazione economica.

B) Analizzando l'aspetto più strettamente connesso al contratto d'opera che ha dato origine al caso che si commenta, va osservato che il rapporto di collaborazione siglato tra il giornalista e la società editrice prevedeva la pubblicazione di un determinato numero di articoli dietro corrispettivo di un compenso unitario. Tale collaborazione era stata originariamente prevista per una sola testata e successivamente era stata estesa ad un secondo quotidiano, ovviamente con il consenso del giornalista. Ora, se finalità del contratto deve intendersi la pubblicazione delle opere create, non si vede quale scopo avrebbe dovuto avere l'estensione della collaborazione alle due testate, se non proprio quella di una loro possibile, anche duplice riproduzione. Inoltre, se il compenso era stato pattuito unitariamente, ben avrebbe potuto il giornalista far inserire nel contratto una

clausola che, in caso di doppia riproduzione, gli avrebbe dato diritto ad una ulteriore retribuzione.

Al contrario, non essendo stata prevista alcuna clausola in questo senso, si potrebbe a ragione ritenere che il consenso prestato per la collaborazione alle due testate si deve intendere riferito anche a quelle utilizzazioni che l'editore avrebbe potuto fare degli articoli e che contrattualmente non sono state escluse (naturalmente solo le utilizzazioni sopra evidenziate quali strettamente connesse con la finalità dell'edizione).

La motivazione fornita dalla Corte Suprema, dunque, non convince. Si è cercato di darne prova nel corso di queste brevi riflessioni dal punto di vista strettamente giuridico.

Occorre però prendere atto di situazioni che, dettate da esigenze reali, devono trovare tutela e risposta attraverso l'applicazione di criteri metagiuridici.

E la decisione potrebbe così trovare una giustificazione nella necessità di arginare il potere esercitato dagli editori sul lavoro prestato dai giornalisti.

Da tempo infatti, questa categoria auspica una riforma della legge sul diritto d'autore che dovrebbe garantire maggiore tutela per una materia così importante e delicata quale è l'informazione¹⁵.

ANNA MOLLE

¹⁵ Sul punto si rinvia a F. SAJA, *Giornalisti e diritto d'autore*, in questa *Rivista*, 1988, 669 nonché agli altri autori e opere citate in nota a A. MOLLE, *Legge sul diritto d'autore e opera giornalistica*, in questa *Rivista*, 1989, 490.